

3.1. Dal 1822 al 1840.

Con il nuovo segretario di stato per la guerra e la marina, Matteo Des Geneys, nominato da Carlo Felice al suo rientro da Modena, l'esercito veniva sottoposto ad una serie di nuovi provvedimenti in linea con gli intendimenti del sovrano, "assoluto nel governo interno, austriacante in politica estera e poco inclinato alle cose militari" (79).

Il ministro Des Geneys continuò, pertanto, l'opera di ristrutturazione iniziata con molto vigore dal luogotenente generale del regno, Thaon de Revel (che aveva proceduto ad una prima epurazione dell'esercito e abolito tutte le disposizioni militari date dal governo provvisorio), cercando di adattare l'istituzione militare a quelle direttive e di restringere allo stretto indispensabile le spese militari.

Vennero infatti emanate disposizioni penali e regolamenti di disciplina d'impronta marcatamente restrittiva, lasciando, inoltre, larga penetrazione all'influenza confessionale.

Des Geneys non era riuscito dunque a creare consensi intorno agli austriaci, perché i loro presidi militari nella Lomellina e nell'Alessandrino, mantenuti a spese della monarchia sabauda fino al settembre 1823, ne rappresentavano il maggior ostacolo. Egli, in ogni caso, cercò di dosare meglio le forze dell'esercito e della marina eliminando il superfluo e proporzionando le spese alle entrate dello Stato.

Nuovi avvenimenti dovevano rompere, però, l'equilibrio dell'organizzazione militare piemontese. L'impresa di Tripoli portata a compimento dalla flotta sarda nel 1825, aveva incoraggiato nel sovrano velleità bellicose. Una spinta all'efficientismo militare sarebbe venuta anche dai tumulti che nel 1830 nella vicina Francia, abbattono il potere legitimista. Il sovrano, infatti, preoccupato per gli sviluppi della vicina rivoluzione, aveva largheggiato parecchio con assegnazioni per la marina e, nel contempo, aveva ordinato una mobilitazione parziale per presidiare il confine occidentale.

Appariva sin troppo chiaro che la politica restrittiva adottata in tempo di pace nei confronti dell'organismo militare non aveva certamente giovato all'esercito in previsione di una guerra. Si rendeva perciò necessario un riordinamento radicale di tutta l'armata, anche se mancavano uomini con le capacità necessarie per realizzarlo. La scelta cadde sul marchese Filippo Paolucci che venne nominato ispettore generale della Fanteria e della Cavalleria con poteri pressoché illimitati anche sulle altre Armi.

L'opera del Paolucci si concretizzò nella trasformazione dell'ordinamento delle brigate di fanteria, in aumento dell'organico della cavalleria e dell'artiglieria.

Mentre si realizzavano questi miglioramenti, il 27 aprile 1831, Carlo Felice moriva e gli succedeva al trono Carlo Alberto.

Il nuovo sovrano cercò di completare le riforme iniziate dal suo predecessore per tutto l'arco del suo regno. Non sempre, però, riuscì ad ottenere buoni risultati essendo piuttosto proclive a frequenti mutamenti negli ordini e, nelle regole. Il suo continuo interessamento, comunque, permise nuovamente di accentrare la suprema autorità militare nelle mani del Capo dello Stato, dalle quali era sfuggita durante il regno precedente, anche se Carlo Alberto non aveva certamente le qualità di carattere necessarie ad un comandante supremo.

Una delle prime innovazioni introdotte, quindi, dal nuovo re fu quella di abolire la carica di

Ispettore Generale dell'esercito, che, di fatto era l'effettivo comandante in capo .

Il marchese Filippo Paolucci fu esonerato, pertanto, da tale incarico e venne assegnato al governo della divisione di Genova. I suoi compiti tornarono alla Segreteria di guerra e marina che, con la scosparsa di Matteo Des Geneys, avvenuta nel 1831, era tenuta da un reggente. Questa reggenza, tenuta sotto il diretto controllo del Re, continuò fino a quando la politica piemontese osservò l'impronta reazionaria datale da Carlo Felice, cioè di ostilità alla Francia che, essendo un focolaio di sollevazioni e rivolgimenti continui, dava al vicino Piemonte non poche preoccupazioni. Nei primi anni del suo regno, Carlo Alberto fece costruire sul confine occidentale numerose opere di fortificazione onde evitare sorprese. Nuovi orientamenti però cominciavano a maturare, sia nella politica interna che in quella estera, trovando sbocco nella nomina del generale Emanuele Pes di Villamarina a primo segretario di guerra e marina, nel 1832.

Di temperamento liberale e antiaustriaco (80), egli mantenne la carica per ben 15 anni fino all'autunno del 1847, assicurando in tal modo continuità a quel suo programma improntato ad una schematica direttiva "Istruzione sufficiente, mobilità dell'armata, pace pronta alla guerra" (81).

Nel campo degli ordinamenti, la previsione di operazioni da svolgere nella Valle Padana, gli fece curare particolarmente l'organizzazione della fanteria. Essa ebbe le seguenti caratteristiche: depositi stabili dei corpi fuzionanti da centri di mobilitazione e da centri di amministrazione, istruzione in un solo periodo del contingente di leva con breve ferma, in modo da poter aumentare la forza istruita di ogni classe ed il numero delle classi; la conseguente istituzione di contingenti di complemento di contingenti di riserva. Per l'addestramento militare si costruirono campi annuali di istruzione e fu dato grande impulso al servizio dei cacciatori. Il 1 dicembre 1830, il Paolucci, nel fare il consuntivo delle applicazioni della legge 1822 dichiarò che da allora fino al giorno in cui stendeva il rapporto erano stati giudicati dai Consigli di guerra regimentali e divisionali 2.764 militari, fra i quali 6 ufficiali.

Pochi delitti erano stati commessi contro la religione e il governo. Da ciò il Paolucci deduceva che nelle truppe esisteva una sana morale. Le insubordinazioni in numero di 295, erano troppo poche, secondo il marchese, convinto che i Consigli di guerra fossero stati troppo indulgenti. Invitò, quindi, ad accentuare maggiormente la disciplina, proponendo di chiarire meglio gli articoli del Codice, cercando di frenare i cattivi esempi che venivano dalla Francia. Le diserzioni erano state 1.632, troppe secondo il Paolucci. 278 gli inquisiti per ferite, percosse e maltrattamenti, 456 per furti ed estorsioni.

La proposta principale del Paolucci fu l'istituzione di un Consiglio di guerra per la revisione delle sentenze. Il 28 luglio 1840 fu pubblicato un Codice Penale Militare che ebbe vigore di legge il 1 gennaio 1841, e che riordinò la legge penale militare contenuta nell'Editto 27 agosto 1822 e pochi giorni più tardi fu sostituita anche tutta la regolamentazione disciplinare.

Le pene previste dal nuovo codice per le truppe furono: carcere, cassazione, verghe, reclusione militare morte passando per le armi, degradazione.

Per gli ufficiali multa, detenzione, dimissione, destituzione, relegazione militare a tempo e a vita, morte passando per le armi, degradazione.

Per i reati comuni erano inflitte pene comuni fra cui la morte col laccio sulla forca.

Il codice enumerava tutti i reati, compresi quelli contro la religione, e le rispettive pene.

Intanto si preparava una riforma più generale il cui studio durò fino al 1859. La legge 10 ottobre 1848 modificò alcune disposizioni, sostituì la pena delle verghe col carcere da tre mesi a tre anni.

Dopo aver ristabilito l'ordine, all'indomani dei moti del 1821, ci fu una dura repressione delle idee mediante innumerevoli circolari, iniziate da Thaon de Revel, continuate da Des Geneys e dal Paolucci, con cui si cercava di fare il processo ai più riposti pensieri.

Si diedero punizioni severissime sino al punto d'ordinare i ferri corti per un semplice ritardo all'adunata, Non si sa sino a che punto questo sistema abbia veramente ristabilito un clima di disciplina; anzi la grande quantità di denunce anonime inviate al ministero dimostra la fondatezza dei nostri dubbi. Si può notare un evidente disagio morale degli ufficiali e dei soldati: dei primi si scrutavano e si punivano, spesso a torto, le opinioni, soprattutto quelle religiose, e nelle cartelle personali di ognuno c'era uno spazio riservato al sentimento religioso.

Per le truppe, come si può immaginare, non vi era nemmeno rispetto ed erano sottoposte ad ogni sorta di angherie da parte dei superiori.

3.2. Struttura e composizione dell'esercito.

All'indomani dei moti politici del '21 vi fu una profonda riorganizzazione dell'esercito. Furono sciolti i reparti di cavalleria che avevano partecipato alla ribellione (i dragoni del re, i dragoni della regina e i cavalleggeri del re). Dopo la sconfitta di Novara delle forze liberali (5 aprile 1821), furono sciolti i reggimenti di Monferrato, Saluzzo, Alessandria, Genova. Al loro posto furono prima formati dei battaglioni provvisori, poi nel dicembre successivo quattro nuove brigate : brigata di Casale, di Pinerolo di Acqui, di Savona. L'insuccesso della rivoluzione rappresentò la causa della scomparsa di numerose brigate di fanteria leggera composte da volontari (82).

Nel seguente specchio si danno le proporzioni numeriche dell'esercito nel periodo compreso in esame :

Anno	Uomini	Cavalli
1825	26.039	3.440
1830	26.181	4.602
1831	37.901	5.568
1835	36.527	5.362
1840	35.776	5.341

E' evidente che con l'ascesa al trono di Carlo Alberto nel 1831 vi fu un rafforzamento dell'esercito in senso qualitativo e quantitativo rispetto al periodo del regno di Carlo Felice. L'opera del Villamarina, che tenne l'incarico di segretario di guerra dal '32 al '47, incominciò a concretarsi con la pubblicazione di un regolamento di servizio, riguardante le truppe di campagna, alle quali diede disposizione circa l'ordinamento dell'esercito in guerra. Al comando dell'esercito in guerra vi era un generale in capo. L'esercito si componeva di corpi d'armata, le armate di varie divisioni; le divisioni di due o più brigate di fanteria o d'altro. Nel 1834 altre disposizioni completarono quelle dell'anno precedente. Ogni divisione doveva essere formata oltre che dalle citate brigate di fanteria, da due batterie di artiglieria ed eventualmente da due o tre squadroni di cavalleria, ogni-brigata di fanteria doveva entrare in campagna coi battaglioni attivi e un battaglione leggero. La cavalleria, se non ripartita fra le divisioni, costituiva una divisione di due brigate. Fu deciso che ogni anno, in settembre, le truppe dovessero andare in campo d'istruzione e che vi sarebbero andate, almeno due brigate di fanteria. Queste esercitazioni avevano lo scopo, diceva il Villamarina, di abituare il colpo d'occhio degli ufficiali e anche dei generali alle distanze e agli accidenti del terreno e a familiarizzare gli ufficiali dello stato maggiore con l'impiego utile e appropriato delle differenti armi e a ben dirigere le colonne.

Venne modificato nel 1832 l'ordinamento del corpo dei carabinieri, con la netta distinzione tra carabinieri di terraferma e quelli di Sardegna (83).

I carabinieri reali constavano di 2054 unità : 61 erano gli ufficiali, 1343 i carabinieri a piedi, 650 i carabinieri a cavallo. In Sardegna si ricostituì un reggimento di cavalleggeri che incorporò personale sardo di nascita.

All'inizio il reggimento sardo doveva completarsi con la formazione di altri due squadroni che avrebbero dovuto essere dislocati in terraferma. In realtà l'organico rimase limitato a quattro squadroni con forza complessiva di 675 uomini e 399 cavalli. Ci fu una riorganizzazione della fanteria di linea nel 1831, nell'anno successivo ve ne fu un'altra.

Ogni brigata (84) fu suddivisa in due reggimenti e la brigata granatieri guardie comprese il reggimento granatieri guardie e il reggimento cacciatori guardie. Ma la novità più importante fu quella relativa alla trasformazione dei contingenti alternativi di provincia in contingenti alternati. A partire dal giugno 1832 i provinciali sarebbero rimasti nell'esercito in maniera continuata 14 mesi, per altri otto in congedo illimitato e per altri otto mesi ancora nella riserva.

Precedentemente il sistema di leva era diverso : si compivano quattro mesi di servizio militare, poi si tornava a casa per un anno, quindi si tornava quattro mesi sotto l'esercito poi di nuovo a casa sino a compiere i due anni di servizio. Ma Carlo Alberto decise che gli ufficiali di carriera nobili dell'esercito di pace avrebbero dovuto comandare l'effettivo esercito in guerra composto da riservisti di leva.

Così furono confinati gli ufficiali civili in posizione subalterna e un esercito di coscritti era guidato da ufficiali appartenenti all'antica nobiltà.

Questa contraddizione (un esercito nuovo comandato da ufficiali vecchi) fu posta in luce dalla campagna militare del 1848. Un aspetto di modernizzazione era costituito invece dal corpo dei bersaglieri che sostituì quello dei cacciatori inglobato in gran parte nelle fanterie di linea, e un reggimento nella brigata guardie. Il concetto ispiratore di questo Corpo voluto dal generale La Marmora e osteggiato dal Villamarina, si concretizzava in un corpo assai agile che spostandosi

si concentrava su punti definiti dello schieramento avversario e vi apriva un varco."Piccola artiglieria a piccola portata e di grande mobilità", definiva il La Marmora questo nuovo corpo (85).

Furono istituiti due battaglioni, ognuno dei quali era costituito da 251 uomini in tempo di pace e 448 in tempodi guerra. La cavalleria fu nel 1831, ridotta da 8 a 6 battaglioni; in seguito fu aggiunto uno squadrone,"L'Aosta cavalleria", e nel 1838 furono aggiuti 3 squadroni di guide a cavallo. L'artiglieria era costituita da batterie da campagna e da 2 a cavallo, tutte di 8 pezzi del calibro da 8 a 12 libbre. Ecco il giudizio del Pieri sulla medesima : massiccio e possente, e innegabilmente ben addestrata e inquadrata, ma con l'inconveniente di una minore adattabilità al terreno e quindi di una maggiore difficoltà d'impiego in terreni omonimi (86). E ancora il Pieri dà questo succinto giudizio sulle altre forze: "buono ma troppo numeroso il genio,insufficiente il servizio sanitario, scadentissimo il servizio della sussistenza" (87).

3.3. Esame del regolamento del 1840.

La nuova edizione del 1840 (88), non apportava sostanziali modifiche allo stato disciplinare dell'esercito, Questa edizione, secondo le precisazioni del sovrano, apportava al testo del 1822 quelle "aggiunte e variazioni" che l'esperienza aveva dimostrate necessarie.

All'esercito veniva dato "un nuovo pegno dell'incessante sollecitudine dell'animo Nostro sempre intento a tutto ciò che tende a perfezionare i militari ordinamenti ed a rendere vieppiù solida ed uniforme la tanto necessaria disciplina dell'Armata".

Le innovazioni principali di questa nuova normativa erano due : una di carattere etico-normativa l'altra di ordine pratico. Nella innovazione etico-normativa la disciplina veniva configurata come "oggetto" del mondo morale e se ne indicavano la natura, i fini il carattere.

Il regolamento si apriva infatti, con un paragrafo dedicato ai "doveri morali" in cui dieci articoli enunciavano con nuove e suggestive formule gli obblighi del militare verso Dio, il re, il giuramento, gli inferiori , i superiori, gli uguali, la disciplina e, per la prima volta, verso i cittadini e verso il proprio stato. Anche in questo regolaento (89), il primo articolo era dedicato ai doveri verso Dio. Come si avrà modo di vedere dall'articolo stesso, le norme in materia di religione venivano piuttosto attenuate pur mantenendosi illiberali; in esso si legge :

«Onorare la religione, osservare i santissimi precetti, fuggire il vizio, e serbare intemerata la fede ai giuramenti, sono i principali doveri d'ogni militare. Laonde gli atti irriverenti verso il culto Divino, le mancanze di rispetto verso i suoi Ministri, ed il contegno irrispettoso nelle Chiese saranno sempre tenuti per colpa gravissima. Il superiore non dovrà mai tollerare che l'inferiore dileggi le cose sacre, e faccia con atti, e con parole pompa d'empietà».

Il cappellano militare, che già nel 1822 aveva la giurisdizione spirituale su tutti gli uomini del reggimento, senza alcuna eccezione, "e di lui cura dev'essere di mantenere in essi tutta l'onestà de' costumi, ed i principi di religione e di vera morale cristiana, concertandosi col comandante del Corpo, ed avvertendolo degli scandali che gli venissero noti" (art.349), veniva definito ora

direttore spirituale del Corpo, e i suoi doveri comprendevano anche l'istruzione religiosa da impartire ogni domenica ai militari e ai loro figli, nonché l'insegnamento a quest'ultimi dei primi rudimenti della lingua italiana (90).

Come nel regolamento del 1822, il colonnello aveva l'obbligo di vigilare "sull'adempimento dei doveri di Religione [...] perchè su questa base principalmente stabilita [rimaneva] la militare disciplina" (art .93).

Ai doveri verso Dio facevano seguito quelli "verso il re" (art,2) nei confronti del quale ogni militare giurava fedeltà. Il giuramento non veniva più configurato come un sacramento religioso anche se chi mancava a "questo giuramento, od a qualsiasi delle varie sue condizioni" veniva giudicato "spergiuro [...] colpito d'infamia [...] abbominato da tutti", mentre la sua vita diventava "misera", ed il suo fine "peggiore".

La formula del giuramento, salvo la sostituzione del nome del sovrano (Carlo Alberto) rimaneva invariata come anche l'obbligo implicito di osservare regolamenti e bandi militari (artt. 3 e 4).

Nei doveri "verso gl'inferiori" (art.5) il testo del 1840 accentuava il divieto di usare "coll'inferiore parole sconvenevoli, o tratti inurbani, il percuotere soprattutto", avvertendo che contro simili trattamenti l'inferiore aveva la possibilità di reclamare senza "però mai ribellarsi, e contraccambiare col superiore gli atti, e le contumelie che ne avesse patito". Il superiore doveva, inoltre, tenere per assioma, "che se l'aver a nemico qualche persona invidiosa, odi

spirito ingiusta [soleva] esser proprio dell'uomo di merito, l'esser poi inviso a tutti in generale [era] propriodell'uomo, o per mal animo, o per men giusto criterio, incapace del militar comando (art.5). L'articolo continuava spiegando i motivi con i quali il superiore perdeva "l'affetto e la stima" da parte dei propri subordinati : "l'agognare il favore di tutti colla troppo facile indulgenza, colle troppe celie, col permettere che l'inferiore carpisca esclusivamente la sua fiducia, padroneggi la sua mente e diventi l'arbitro d'ogni cosa, con un contegno volgare, o di smodata alterigia, coll'eccedere nella collera, colla trop

pa dimestichezza, e con le vane dicerie in servizio". Il superiore doveva altresì "invigilare qual padre sulla condotta morale dei militari, soccorrendo la poca loro esperienza [...] e vedendo insorgere tra i suoi subordinati qualche germe di discordia, o di gelosia, egli [doveva] estirparlo fin dal suo nascere; e reprimere severamente l'inquieto promotore di disserzioni".

L'articolo 6 dedicato ai doveri "verso i superiori" delimitava, rispetto all'edizione 1822, i campi in cui l'obbedienza doveva essere "pienissima [...] ove si tratti di servizio, di buon ordine, e di buon costume". Al superiore era dovuto non solo rispetto, "ma eziandio deferenza" che dovevano dimostrarsi "del pari che in servizio, nei luoghi pubblici, vale a dire nei caffè, nei teatri, ed anche nelle private adunanze".

Il rispetto e la deferenza consistevano "negli atti d'urbanità ed di deferenza, di cui l'inferiore [doveva essere] tanto più scrupoloso osservatore, in quanto che il superiore [...] era di maggior dignità investito". Lo stesso articolo precisava l'obbligo per l'inferiore di "cattivarsi l'animo del superiore; non con una bassa adulazione, che lo renderebbe degno di disprezzo, ma con la docilità, con ogni maniera di buon costume, col non sparlare, o censurare gli ordini, nell'astenersi dal riferire a persone estranee al corpo, cui appartiene quanto vi succede, e col mostrarsi alieno da raggiri diretti a menomare la stima, cui ogni superiore ha preciso diritto, e soprattutto con l'essere esatto in ogni suo dovere militare". A maggior disinganno l'articolo spiegava che "i buoni militari non si mostravano mai infastiditi, né dei loro capi, né degli ordini, che ne ricevono. I cattivi invece, i pigri e gl'ignoranti sono sempre i primi a sentenziare su ogni cosa, e dei più cattivi alle maledicenze, sospettosi di tutto, seminatori di pernicioso zizzania fra compagni, debbonsi tenere per vera, peste da sradicarsi in ogni Corpo della milizia". Le tante circolari della monarchia

rivolte ad eliminare ali eccessi delle truppe nei confronti delle popolazioni (91), trovarono corpo, per la prima volta, nell'articolo 8 del regolamento del 1840, dedicato ai doveri "verso i cittadini".

In esso si legge che proprio perché il militare "veste una divisa, che gli procaccia rispetto, non dee macchiarla, usando modi inquieti e violenti, e correndo precipitoso alle risse. Il Sovrano gli affida un 'arma unicamente per difendere il trono, e lo Stato; il servirsene per sostenere prepotenze, e per spaventare o ferire persone inermi si riputerà il colmo della viltà, e meriterà severissime punizioni.

E' necessario accennare anche all'impiego dell'esercito per reprimere disordini, impiego previsto specificatamente nel 1840, ma già implicito nella formula del giuramento comune ai regolamenti del 1822 e dello stesso 1840, la quale impegnava il militare ad agire contro i cittadini "che tentassero di sovvertire l'ordine del Governo". Sempre l'articolo 8 prescriveva : «Il militare comandato per mantenere il buon ordine, e per reprimere disordini, eseguirà strettamente la ricevuta consegna ,astenedosi dalle parole oltraggiose e dai modi violenti oltre il bisogno, e qualora egli sia incaricato dell'arresto o della custodia di qualche persona, prenderà le precauzioni necessarie per assicurarsene, senza malmenarla inutilmente. Qualora anche non comandato si trovi accidentalmente presente ad un disordine egli dovrà

immediatamente adoperarsi per raffrenarlo ».

L'articolo 9 trattava dei doveri "verso il proprio stato" di militare (92), tra i quali quelli di «serbare ogniora un contegno decoroso [...] di usar modi e parole urbane [...] di frequentar luoghi e persone degne di lui, fuggendo le compagnie di quelli che non godono della pubblica stima, e massime di quelle del sesso di riputazione dubbia, con le quali sarebbe scandaloso l'avere qualche connivenza...».

L'articolo 10 riguardava i doveri "verso la disciplina"; in esso si legge :

«Non havvi disciplina senza la stretta osservanza de' doveri militari, e senza la responsabilità, e l'obbedienza prescritta nell'ordine gerarchico della milizia; senza la disciplina gli Eserciti altro non sono, che disordinate turbe duomini armati ».

Nel regolamento del 1840 la progredizione della subordinazione (art.11), ossia la scala della gerarchia militare (93), non varia sostanzialmente rispetto al 1822, Per quanto riguarda l'esecuzione degli ordini, l'articolo 18 ribadiva che questi dovevano essere "eseguiti sul momento [...] Simile pronta obbedienza sarà osservata dall'inferiore, quando si crederà punito a torto, anzi in questo caso non potrà permettersi né a voce né in iscritto, la benché menoma doglianza, se non dopo aver subito, senza osservazione, l'impostogli castigo".

Inoltre l'articolo aggiungeva, rispetto al regolamento del 1822, che, «riconosciutasi però l'ingiustizia della punizione il superiore che l'avrà inflitta sarà egli stesso castigato ».

In materia di tratto, il regolamento del 1840 stabiliva, come del resto quello del 1822, l'obbligo per il soldato di dare del "signore" a tutti i superiori; ma a differenza del precedente, che lo prevedeva anche per il caporale, quello del 1840 lo prescriveva a cominciare dal sergente. Nei confronti degli inferiori si prescriveva l'uso del voi e col "signore" si trattavano fra di loro sia i sottufficiali che gli ufficiali. Il saluto veniva riconfermato minuziosamente così come l'obbligo per il superiore di restituirlo (artt. 21 e 25).

Il problema dei reclami veniva trattato al paragrafo 4 restando sostanzialmente invariato rispetto all'edizione del 1822.

Unica variante, quella relativa al divieto di presentare domande e reclami collettivi (tre o più militari) o a nome di altri militari (art.35).

Per quanto riguarda l'uniforme, l'edizione del 1840 ripeteva la norma essenziale del 1822 (art.46) facendo rinvio per i dettagli, all'apposito regolamento del 25 giugno 1833.

Il matrimonio dei militari veniva confermato con le limitazioni e le procedure già espresse nell'edizione del 1822, sotto pena della "destituzione" per gli ufficiali e dei "più rigorosi castighi disciplinari" per i sottufficiali (previa rimozione) e della truppa (94), ma non si parlava più delle mogli da ammettere in quartiere.

Il capitolo secondo trattava "dei doveri speciali d' ogni militare" che poco si distaccano, per quanto riguarda la disciplina, dai doveri generali trattati al capitolo primo del presente regolamento. E' conveniente, pertanto, accennare solo ad alcuni di questi "speciali doveri" scelti tra le cariche più interessanti che possono arricchire il quadro disciplinare che stiamo delineando.

Tra le qualità morali del colonnello vi era «la severità purché equa, imparziale ed uniforme [...] Dovendo punire egli lo fa con calma senza il menomo rancore usandone più ne meno che la necessaria severità, avendo sempre riguardo alla condotta antecedente, e tenendo anche conto del carattere dell'individuo, onde applicargli la pena che più gli può essere sensibile »(art.74). Il

colonnello doveva inoltre esercitare «una non interrotta vigilanza sulla condotta non solo militare ma eziandio morale de' suoi ufficiali [...] non permettendo sotto verun pretesto che un ufficiale conviva con donna che possa nella opinione del Reggimento sospettarsi per una concubina...»(art.78).

L'arciere svolgeva i compiti più ingrati. Egli infatti dipendeva dalla maggioranza ed aveva, come mansioni quelle di "mantenere monde le prigioni, e le sale di punizione"; visitare i condannati ai ferri, onde assicurarsi che non avessero addosso armi, lime o corde; mantenere le catene, e i ferri in buono stato; fornire le verghe per i militari condannati a questo tipo di punizione portando appresso "un lenzuolo ed una coperta per mettere addosso al delinquente dopo che questi aveva sofferto il castigo"(art.189)

La parte terza (capo primo) del regolamento in questione era dedicata alle punizioni, introdotte con la stessa distinzione fra delitti e mancanze, riscontrata nel 1822. In ogni caso, però, le punizioni dovevano usarsi "colla massima parsimonia, onde non diminuirne l'effetto (art. 517). Anche in questo regolamento le punizioni erano suddivise a seconda della categoria cui il militare apparteneva (soldato, bass'uffiziale o ufficiale).

I castighi dei "bass'uffiziali e soldati" (art.518) erano i seguenti :

a. per i soldati :

- 1 - Intervento ad una o più chiamate in armi e bagaglio (95).
- 2 - Turni di fatica straordinari (96).
- 3 - Esercizio di punizione senza zaino o con zaino (97).
- 4 - Consegna in quartiere (98).

- 5 - Prevosto (99).
- 6 - Prigione (100)
- 7 - Retrocessione dalle compagnie scelte (101).
- 8 - Ferri lunghi;
- 9 - Ferri-corti ;
- 10 - Ferri in croce (102).

I caporali o sottocaporali andavano soggetti ai medesimi castighi, meno il secondo, ed avevano in più la "sospensione" e la "rimozione".

Per i bass'uffiziali, invece le punizioni erano le seguenti :

- 1 - Consegna in quartiere (103)
- 2 - Sala di disciplina equivalente al prevosto.
- 3 - Sala di disciplina con pane ed acqua equivalente alla prigione (104).
- 4 - Sospensione del grado (105).
- 5 - Rimozione del medesimo (106).

Ai sergenti non venivano mai messi i ferri, se non per casi straordinari o per sospetti gravi di delitti. Le punzioni per i soldati e i caporali (chiamate e prevosto,turni di fatica e consegna), e per i bass'ufficiali (consegna e sala di disciplina equivalente al prevosto) potevano essere inflitte da qualunque superiore; mentre l'esercizio di punizione per i soldati e caporali poteva essere inflitto solo dagli ufficiali. Il comandante della compagnia fissava la durata delle punizioni inflitte da lui e dai suoi subalterni per un massimo, però, di 8 giorni o di 8 turni di fatica. Comunque il capitano, l'aiutante maggiore in prima e gli ufficiali

superiori potevano fissare essi stessi la durata della punizione con le stesse limitazioni del comandante di compagnia.

L'aggravio delle punizioni rientrava tra le competenze del comandante del reggimento, il quale aveva facoltà di consegnare l'intero reggimento (art.521).

Le mancanze, per le quali venivano applicati i castighi sopra esposti, erano specificate dall'articolo 522. I primi quattro castighi per i soldati ed il primo per i bass'ufficiali erano applicati per le mancanze contro la "montura" per negligenza nel tener pulito l'armamento e il vestiario, per la "trascuratezza agli esercizi e per le mancanze lievi contro il servizio cagionate da negligenza e pigrizia. Il prevosto e la sala di disciplina venivano inflitti ai bass'ufficiali e ai soldati che commettevano mancanze contro il "decoro, la disciplina, ed anche mancanze lievi contro la subordinazione".

Gli uomini che si presentavano alle visite sprovvisti degli effetti prescritti venivano puniti con la prigione a pane ed acqua; così pure quelli che per negligenza o malizia vendevano o guastavano qualche parte del loro armamento, vestiario o munizioni da guerra. Subivano il medesimo castigo quelli dediti a vizi, in particolare l'ubriachezza, Lo stesso castigo veniva inflitto ai recidivi nelle mancanze meno gravi. Le punizioni dei ferri lunghi, corti ed incrocicchiati, nonché la progressione dei medesimi erano riservate per gli incorreggibili, i recidivi, gli insubordinati e per tutte quelle mancanze che quantunque gravissime non potevano essere considerate come "delitti".

Venivano sospesi dal grado quei graduati che mostravano una negligenza ostinata nell'adempiere i propri doveri o che erano recidivi in mancanze non però così gravi da meritare la rimozione. Quest'ultima si applicava contro gli abusi d'autorità, contro i maltrattamenti, ingiurie verso gli uguali o verso gli inferiori.

Gli ufficiali venivano invece puniti con:

- 1 - il rimprovero (107);
- 2 - gli arresti semplici (108);
- 3 - gli arresti di rigore al quartiere senza sentinella ovvero con sentinella (109).

L'articolo 524 prescriveva all'ufficiale che usciva dagli arresti il cerimoniale da usarsi nei confronti del colonnello e del superiore che lo aveva punito (110).

Anche il regolamento del 1840, al pari di quello del 1822, si chiudeva con la parte dedicata al «Modo di eseguire alcune funzioni, di radunare i Consigli di Guerra reggimentali, e di eseguire le sentenze ». Queste norme presentano poche variazioni rispetto a quelle riscontrate nel regolamento del 1822. L'elemento nuovo è rappresentato dall'articolo 549 dedicato alla decimazione, in cui si legge:

«...Si terrà conto nella decimazione di tutti i colpevoli che si trovano in mano della forza, compresi coloro che in simili condizioni furono morti dopo commesso il delitto [...] Per procedere alla decimazione si scrivano in ogni compagnia sopra polizze perfettamente simili altrettanti numeri quanti sono i colpevoli, questi saranno chiamati a estrarre un numero secondo l'ordine che occupano sui ruolini; coloro che avranno estratto il numero 10 subiranno la morte ...».